



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**RIPARTIZIONE RISORSE
UMANE
DIREZIONE**

Viale Gallipoli, 49
73100 Lecce

Lecce, 14/03/2011
Prot. AW. 8654
Classif. 1/1

Ai Direttori dei Centri di Spesa
Ai Responsabili di Centri di Responsabilità

Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»).

Sono pervenute richieste di chiarimento relative all'immediata applicazione di alcune norme contenute nella legge in oggetto. In particolare si fa riferimento all'art 18 commi 5) e 6) e al regime dell'impegno orario richiesto a professori e ricercatori da imputare sui progetti di ricerca (Art. 6 comma 1).

1 Partecipazione a gruppi e ai progetti di ricerca.

La disposizione individua i soggetti che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e che possono svolgere attività di ricerca presso le università "qualunque ne sia l'ente finanziatore".

Nello specifico la norma individua, in via esclusiva, quali soggetti legittimati:

- a) i professori e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
- b) i titolari degli assegni di ricerca;
- c) gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché gli studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
- d) i professori a contratto;
- e) il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
- f) i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero i titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

La disposizione ha limitato evidentemente la partecipazione a progetti e alle attività di ricerca da parte di personale che non abbia un rapporto strutturato con l'Ateneo.

Considerato che l'art. 29 della medesima legge (norme transitorie e finali) non ha disciplinato l'applicazione delle disposizioni in parola tenuto conto della nuova disciplina sia degli assegni di ricerca¹ che dei dottorati di ricerca, si pone il problema della loro applicazione ai contratti di ricerca, finanziati da terzi, in essere alla data di entrata in vigore della legge (29 gennaio 2011).

Occorre precisare, in via preliminare, che con riferimento ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre Istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali lo stesso articolo 18 al comma 6 prevede che "alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi." Ne consegue che in questo contesto, in aggiunta a quanto già previsto dalla legge 30/12/2010 n. 240, la figura del ricercatore, debba essere, di norma, in linea con quanto prevede la carta europea dei ricercatori e quindi, in assenza di norme contrarie,

¹ A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 (29 gennaio 2011) cessano di avere efficacia i regolamenti di ateneo in materia di assegni e dottorati di ricerca emanati in base alla legge previgente.



possano essere ammissibili tutte le forme contrattuali che rispettano le disposizioni della Carta Europea dei Ricercatori².

Per quanto attiene i progetti di ricerca relativi a contratti attualmente in essere si ritiene che, laddove sia stato previsto l'utilizzo di soggetti non ricompresi nell'elenco riportato all'art. 18 della Legge 240/2010 e gli stessi non siano effettivamente sostituibili con le figure stabilite dalla medesima legge, in quanto indisponibili, senza compromettere il conseguimento dei risultati di progetto ovvero la sostituzione sia impedita dall'impianto contrattuale, detti progetti possano essere legittimamente portati a conclusione utilizzando le figure e gli istituti contrattuali ivi previsti.

Dette condizioni di "non sostituibilità" dei soggetti previsti nel progetto di ricerca debbono essere attestate dal responsabile del progetto in sede di richiesta di attivazione dei procedimenti per l'attribuzione dei contratti.

Sempre limitatamente ai progetti in corso, nel caso in cui le figure "non sostituibili" coincidano con assegnisti di ricerca o borsisti di ricerca possono, eccezionalmente, continuare ad applicarsi i patti e le condizioni assunti al momento della partecipazione ai rispettivi bandi e alla stipula dei contratti di finanziamento.

In tal caso, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 240/2010 e salvo l'intervento di nuove norme imperative, l'attivazione dei contratti (assegni di ricerca, borse di ricerca) sarà approvata dal Rettore, previa individuazione di Linee Guida da parte del Senato Accademico già nella prossima seduta del 21 marzo p.v.-.

Resta fermo che ai sensi dell'art 18 c. 5 della legge 240/210, al di fuori delle condizioni su esposte, è esclusa la possibilità di attivare borse per attività di ricerca.

Quanto sopra trova evidente applicazione anche per attività di ricerca commissionate da terzi ai sensi dell'art 66 del DPR 382/80.

Infine, si ritiene che la norma non si applichi ai soggetti dedicati alle attività di supporto alle attività di ricerca e che conseguentemente non sono direttamente impegnati nelle attività e/o gruppi di ricerca. Per detti soggetti continueranno ad applicarsi le norme ordinariamente applicate sino ad oggi.

2. Impegno orario dei professori e ricercatori da imputare ai progetti di ricerca

La norma prevede che ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno ed a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

I professori che svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico sulla base di criteri e modalità che saranno definiti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

I ricercatori di ruolo che svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico sulla base di criteri e modalità che saranno definiti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Emilio Miccolis

² Raccomandazione della commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE)